CSGA CENTRO SICUREZZA SRL
UNIstore - 2024 - 2024/329563

NORMA ITALIANA

UNI 9994-1

LUGLIO 2024

Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione

Firefighting equipment – Fire extinguishers – Part 1: Initial verification and maintenance

TESTO ITALIANO

La presente norma sostituisce la UNI 9994-1:2013.

ICS 13.220.10

UNI
UN MONDO FATTO BENE

© Copyright UNI - Tutti i diritti riservati

CSGA CENTRO SICUREZZA SRL
UNIstore - 2024 - 2024/329563

SOMMARIO

La norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, ai fini di garantirne l'efficienza. La norma non si applica alle attività di installazione degli estintori d'incendio.

PREMESSA NAZIONALE

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI

Protezione attiva contro gli incendi

La Commissione Centrale Tecnica dell'UNI ha dato la sua approvazione l'11 luglio 2024.

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 25 luglio 2024.

© UNI

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 N° 633 e ss.mm.ii.
I contenuti del documento possono essere riprodotti o diffusi solo previa autorizzazione scritta di UNI.

Le norme UNI (così come le EN e le ISO) sono documenti tutelati da copyright e sono disponibili a pagamento. Con l'acquisto di questo documento (e con l'associazione a UNI) si partecipa al mantenimento e alla crescita di un sistema di autoregolamentazione che crea e tiene aggiornato lo stato dell'arte, a garanzia di una qualità disponibile e diffusa.

Le norme UNI sono elaborate grazie al contributo delle parti interessate, tutti i dettagli sull'iter sono riportati nella regolamentazione applicabile, disponibile sul sito www.uni.com (Chi Siamo – Documenti).

Si richiama l'attenzione sulla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento possano essere oggetto di diritti di brevetto. UNI non deve essere ritenuto responsabile dell'identificazione di tali diritti di brevetto.

Le norme UNI sono riesaminate periodicamente, pertanto è importante che l'utente si accerti di essere in possesso dell'edizione in vigore. Si raccomanda inoltre di verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

CSGA CENTRO SICUREZZA SRL
UNIstore - 2024 - 2024/329563

INDICE

1		**SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**	1
2		**RIFERIMENTI NORMATIVI**	1
3		**TERMINI E DEFINIZIONI**	1
3.1		Termini relativi al prodotto	1
3.2		Termini relativi alle attività	2
3.3		Termini relativi a personale ed aziende	2
4		**ATTIVITA' E PERIODICITA' DELLA MANUTENZIONE**	3
4.1		Generalità	3
4.2		Attività di sorveglianza e manutenzione	3
	prospetto 1	Fasi e periodicità	4
4.3		Sorveglianza	4
4.4		Controllo iniziale	5
4.5		Controllo periodico	5
4.6		Revisione programmata	6
4.7		Collaudo	6
	prospetto 2	Periodicità massima di revisione e collaudo	7
4.8		Manutenzione straordinaria	7
5		**SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE**	8
5.1		Sicurezza antincendio durante il controllo e la manutenzione	8
5.2		Materiali dismessi	8
6		**ESTINTORI D'INCENDIO PER CUI NON È CONSENTITA LA MANUTENZIONE**	8
6.1		Generalità	8
6.2		Estintori da considerarsi fuori servizio	8
7		**PARTI DI RICAMBIO ED AGENTI ESTINGUENTI**	9
8		**CARTELLINO DI MANUTENZIONE E DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE**	9
8.1		Generalità	9
8.2		Cartellino di manutenzione	9
8.3		Documento di manutenzione	9
8.4		Registro	9
9		**DISPOSIZIONI GENERALI**	10
		BIBLIOGRAFIA	11

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, al fine di garantirne l'efficienza.

La presente norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori di incendio portatili e carrellati, inclusi gli estintori d'incendio per fuochi di classe D.

La presente norma non si applica alle modalità di installazione degli estintori d'incendio.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

UNI EN 3-7 Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti:

3.1 Termini relativi al prodotto

3.1.1 **agente estinguente**: Sostanza contenuta nell'estintore che determina l'estinzione dell'incendio.

3.1.2 **carica di un estintore**: Quantità di agente estinguente contenuta nell'estintore, espressa in volume (litri) per gli estintori a base d'acqua e in massa (kilogrammi) per gli altri estintori.

3.1.3 **cartellino di manutenzione**: Documento che attesta la tipologia di interventi eseguiti in conformità alla presente norma.

3.1.4 **classificazione**: Gli estintori, in relazione all'agente estinguente in essi contenuto, si suddividono in:

- estintori a base d'acqua (compresi quelli a schiuma);
- estintori a polvere;
- estintori a biossido di carbonio (CO_2);
- estintori a idrocarburi alogenati (vedere punto 4.6.2).

3.1.5 **estintore d'incendio**: Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere espulso per mezzo della pressione interna e diretto su un incendio.

Nota La pressione può essere permanente (estintori a pressione permanente) oppure ottenuta dal rilascio di un gas propellente da una bombolina separata (estintori a cartuccia) o a pressione ausiliaria.

3.1.6 **estintore d'incendio portatile**: Estintore d'incendio progettato per essere trasportato e azionato a mano e di massa complessiva lorda non maggiore di 20 kg in condizioni operative.

3.1.7 **estintore d'incendio carrellato**: Estintore progettato per essere trasportato e azionato a mano, con una massa complessiva lorda maggiore di 20 kg.

3.1.8 **estintore in esercizio**: Estintore portatile e carrellato idoneo per la protezione antincendio, compresi quelli adibiti a scorta.

Nota Un estintore d'incendio carrellato è montato su ruote. Nella presente norma l'estintore d'incendio carrellato viene denominato "estintore".

3.1.9 **estintore installato**: Estintore in esercizio collocato nell'area che protegge con posizione prestabilita e segnalata secondo appropriate modalità di installazione.

3.1.10 **iscrizioni e marcature**: Insieme delle seguenti informazioni poste sul corpo dell'estintore:

- etichetta dell'estintore (per esempio vedere UNI EN 3-7);
- dichiarazione di conformità al prototipo autorizzato[1)], ove previsto;
- marcatura punzonata sul serbatoio con identificazione del produttore, anno di costruzione, marcatura CE se l'estintore è stato immesso sul mercato a partire dal 29 maggio 2002;
- matricola o lotto;
- pressione di prova del serbatoio (PT Pressure test).

3.1.11 **manuale d'uso e manutenzione dell'estintore**: Documento recante le istruzioni operative, riguardanti l'uso e la manutenzione, rilasciato dal produttore in riferimento alle disposizioni vigenti[2)].

3.1.12 **prototipo autorizzato**: Esemplare di estintore d'incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti alle prove i cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato positivo e il rilascio del corrispondente atto autorizzativo (omologazione, certificato CE, SCIA) all'immissione in commercio.

3.2 Termini relativi alle attività

3.2.1 **manutenzione**: Combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenerla o a riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.

[UNI EN 13306:2010, punto 2.1]

3.3 Termini relativi a personale ed aziende

3.3.1 **azienda di manutenzione**: Azienda che abbia attività prevalente nel settore antincendio, e che abbia nel proprio oggetto sociale l'attività di manutenzione di estintori, organizzata e strutturata per tale finalità e dotata di persone competenti.

3.3.2 **persona addetta alla sorveglianza**: Persona che abbia ricevuto adeguate informazioni atte a controllare lo stato dell'estintore.

3.3.3 **persona competente (tecnico manutentore, colui che si occupa della manutenzione)**: Persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore di un estintore, in grado di eseguire su detto estintore le procedure di manutenzione specificate dalla presente norma.

3.3.4 **persona responsabile**: Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto.

[UNI EN 671-3:2009, punto 3.3].

Nota In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l'utilizzatore sia il proprietario degli immobili.

3.3.5 **produttore**: Il fabbricante residente in uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE, nonché ogni persona che, avanzando l'istanza per l'effettuazione delle prove ai fini della conseguente richiesta di autorizzazione, si presenti come fabbricante dello stesso purché residente in uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE.

1) Alla data di pubblicazione della presente norma sono in vigore il Decreto Ministeriale 6 Marzo 1992 e il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2005.

2) Alla data di pubblicazione della presente norma sono in vigore il Decreto Legislativo n° 93/2000 e Decreto Ministeriale del 7 gennaio 2005.

4 ATTIVITA' E PERIODICITA' DELLA MANUTENZIONE

4.1 Generalità

La persona responsabile deve predisporre un programma di manutenzione, in conformità al prospetto 1 e deve tenere le registrazioni delle ispezioni eseguite in conformità con la presente norma e/o con le istruzioni del produttore.

L'obiettivo della manutenzione degli estintori d'incendio è quello di conservare il livello di protezione contro il rischio di incendio raggiunto con l'installazione degli estintori. La manutenzione regolare degli estintori permette di mantenere in efficienza gli estintori e garantire il livello di protezione iniziale contro il rischio di incendio.

Il mantenimento delle condizioni di efficienza è di competenza della persona responsabile, che deve provvedere:

- alla sorveglianza degli estintori;
- ad affidare le attività di manutenzione a persone competenti o ad azienda di manutenzione del settore, che si avvale di persone competenti, che esegua come minimo le attività di seguito specificate rispettando, ove necessario, le opportune istruzioni d'uso e manutenzione dei prodotti;
- a valutare o far valutare, in funzione di rischi specifici, ulteriori attività di controllo.

Solo l'attività di sorveglianza può essere effettuata dalla persona responsabile.

L'azienda di manutenzione/persona competente deve essere dotata delle attrezzature necessarie per svolgere le attività previste dalla presente norma.

4.2 Attività di sorveglianza e manutenzione

La manutenzione degli estintori è strutturata in attività distinte, deve essere effettuata con la periodicità massima indicata nel prospetto 1.

Le attività sono così denominate:

- sorveglianza;
- controllo iniziale;
- controllo periodico;
- revisione programmata;
- collaudo;
- manutenzione straordinaria.

Qualsiasi attività che richiede lo smontaggio della valvola deve prevedere un rimontaggio eseguito con idonei strumenti (per esempio chiavi dinamometriche).

prospetto 1 **Fasi e periodicità**

Attività	Punto norma	Periodicità massima	Circostanza	Documenti necessari	Operazioni minime
Sorveglianza	4.3	In funzione del rischio riscontrato dalla persona responsabile.	Secondo il piano di manutenzione programmata dalla persona responsabile	Registrazione dell'avvenuta sorveglianza su apposito registro	Controlli visivi
Controllo iniziale	4.4	Non applicabile	Nel controllo iniziale degli estintori	Registrazione della presa in carico	Controlli visivi e documentali
Controllo periodico	4.5	6 mesi (entro la fine del mese di competenza)	Durante le visite di manutenzione	Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione	Interventi tecnici
Revisione programmata	4.6	Vedere prospetto 2	Durante le visite di manutenzione	Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione	Interventi tecnici
Collaudo	4.7	Vedere prospetto 2	Durante le visite di manutenzione	Compilazione Rapporto di intervento e aggiornamento del cartellino di manutenzione	Interventi tecnici
Manutenzione straordinaria	4.8	Non applicabile	In caso di utilizzo e/o di non conformità rilevata	Compilazione Rapporto di intervento	Interventi tecnici

Note
- Le periodicità possono essere ridotte in funzione del rischio riscontrato o da specifiche indicazioni del fabbricante che possono essere ridotte ma non aumentate.
- La data del primo controllo periodico deve coincidere con quella della prima installazione/messa in esercizio.
- La data della prima revisione programmata deve essere calcolata a partire dalla data di produzione dell'estintore, qualora non presente fa riferimento la data di produzione del serbatoio/bombola punzonata sullo(a) stesso(a). In assenza dell'indicazione del mese, la revisione programmata deve essere calcolata partendo dal mese di gennaio dell'anno di produzione dell'estintore.
- La data del primo collaudo deve essere calcolata a partire dalla data di produzione del serbatoio/bombola punzonata sullo(a) stesso(a). In assenza dell'indicazione del mese, la data del primo collaudo deve essere calcolata partendo dal mese di gennaio dell'anno di produzione del serbatoio/bombola.

4.3 Sorveglianza

La sorveglianza consiste in una misura di prevenzione, che deve essere effettuata dalla persona responsabile, anche mediante personale che abbia ricevuto adeguata informazione.

La sorveglianza è finalizzata ad esaminare lo stato dell'estintore tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:

a) l'estintore e il suo supporto siano integri;

b) l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello ai sensi della legislazione vigente;

c) il cartello sia chiaramente visibile, l'estintore sia immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;

d) l'estintore non sia stato manomesso, in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;

e) le iscrizioni siano ben leggibili;

f) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;

g) il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio;

h) l'estintore portatile non sia collocato a pavimento.

La periodicità dell'attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente.

Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente comunicate alla persona responsabile per le opportune azioni correttive.

L'esito dell'attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato.

4.4 Controllo iniziale

Il controllo iniziale consiste in un esame che deve essere eseguito anche contemporaneamente alla fase di controllo periodico a cura dell'azienda di manutenzione subentrante.

Ogni manutentore subentrante nel servizio di manutenzione deve garantire il corretto e responsabile prosieguo delle operazioni di manutenzione effettuando la revisione, ove lo giudichi necessario, anche in anticipo rispetto ai tempi di cui al prospetto 2.

Il controllo iniziale deve prevedere una serie di accertamenti di seguito elencati:

a) verificare che gli estintori non rientrino tra quelli previsti al punto 6;

b) verificare che le iscrizioni e le marcature (punto 3.1.10) siano presenti e ben leggibili;

c) verificare l'esistenza delle registrazioni delle attività di manutenzione eseguite sugli estintori di incendio[3)];

d) controllare che sia disponibile il libretto d'uso e manutenzione rilasciato dal produttore, ove previsto;

Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente comunicate al responsabile dell'attività al fine di essere immediatamente eliminate.

In caso contrario l'estintore deve essere dichiarato non idoneo, collocando sull'apparecchiatura un'etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO e riportare la dizione "FUORI SERVIZIO" sul cartellino di manutenzione.

4.5 Controllo periodico

Il controllo periodico deve essere eseguito dalla persona competente.

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con periodicità massima di 6 mesi (entro la fine del mese di competenza), l'efficienza degli estintori portatili o carrellati, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:

a) verifiche di cui alla fase di sorveglianza;

b) controllo del cartellino di manutenzione che sia presente sull'apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste;

c) per gli estintori pressurizzati a pressione permanente il controllo della pressione interna con uno strumento indipendente;

d) per gli estintori a biossido di carbonio il controllo dello stato di carica tramite pesatura;

e) controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema;

f) per gli estintori a base d'acqua, con serbatoio plastificato, a pressione ausiliaria, verificare lo stato del trattamento di plastificazione interna del serbatoio;

g) l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;

Nota Per tracce di corrosione si intende qualsiasi segno o principio di corrosione percepibile dal manutentore.

h) l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se carrellato, abbia ruote funzionanti;

i) sia esente da danni, da corrosione ed ammaccature al serbatoio.

Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare gli accertamenti sopra elencati.

Gli strumenti utilizzati per i controlli devono essere tarati e/o verificati, ad intervalli specificati, o prima della loro utilizzazione, a fronte di campioni di misura riferibili a campioni internazionali o nazionali. Devono essere mantenute registrazioni dei risultati della taratura e della verifica.

3) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica N° 151/2011 e il Decreto Legislativo N° 81/08.

Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate, in caso contrario l'estintore deve essere dichiarato non idoneo, collocando sull'apparecchiatura un'etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO"; si deve informare la persona responsabile e riportare la dizione "FUORI SERVIZIO" sul cartellino di manutenzione.

4.6 Revisione programmata

4.6.1 Generalità

La revisione programmata deve essere effettuata da persona competente.

Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata nel prospetto 2 (entro la fine del mese di competenza), atti a mantenere costante nel tempo l'efficienza dell'estintore, in conformità al prototipo autorizzato, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi, dopo la rimozione completa dell'estinguente:

a) esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;

b) esame e controllo funzionale di tutte le parti;

c) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;

d) controllo dell'assale, del fissaggio e del funzionamento delle ruote, quando esistenti;

e) sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni (per esempio: molle tarate, dischi di rottura o altro) se presenti;

f) sostituzione integrale dell'agente estinguente, conforme al prototipo autorizzato e in corso di validità;

Nota L'estinguente scaricato è un rifiuto e pertanto non può essere riutilizzato.

g) sostituzione delle guarnizioni;

h) sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza;

i) rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.

Tutte le parti di ricambio, utilizzate devono essere conformi alle parti del prototipo autorizzato nonché dichiarate conformi dal produttore dell'estintore. La sostituzione dell'agente estinguente deve essere effettuata con l'estinguente del prototipo autorizzato e con la periodicità dichiarata dal produttore e in ogni caso non maggiore di quella di cui al prospetto 2.

La data della revisione (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata devono essere riportati in maniera indelebile sia all'interno che all'esterno dell'estintore, anche con adesivo e/o collare.

È vietato punzonare tale data sul serbatoio o sui componenti dell'estintore soggetti a pressione.

4.6.2 Gestione degli agenti estinguenti sostituiti e dei materiali di scarto

Gli agenti estinguenti sostituiti ed i materiali di scarto devono essere gestiti conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia di gestione ambientale. Le aziende di manutenzione su richiesta del cliente devono fornire evidenza della corretta esecuzione delle attività previste dalla legislazione vigente in materia ambientale.

4.7 Collaudo

Il collaudo, se non diversamente indicato dalla legislazione vigente[4)], deve essere eseguito da persona competente.

4) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto Ministeriale N° 329/2004.

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la periodicità sotto specificata (entro la fine del mese di competenza), la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione. L'attività di collaudo deve includere l'attività di revisione di cui al punto 4.6.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e fabbricati in conformità al Decreto Legislativo n. 93/2000, devono essere collaudati secondo la periodicità prevista nel prospetto 2 nella colonna "collaudo", mediante una prova idraulica della durata di 30 s alla pressione di prova (PT) indicata sul serbatoio.

Al termine delle prove non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni permanenti. Non possono essere collaudati serbatoi che presentano ammaccature o segni di corrosione interna o esterna. L'azienda di manutenzione deve consultare le indicazioni fornite dal produttore.

Gli estintori con serbatoio/bombola che non hanno superato positivamente il collaudo devono essere messi fuori servizio.

In occasione del collaudo dell'estintore la valvola erogatrice deve essere sostituita per garantire l'efficienza e la sicurezza dell'estintore.

La data del collaudo (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha eseguito devono essere riportati in maniera indelebile sia all'interno che all'esterno dell'estintore.

E' vietato punzonare il serbatoio e i componenti soggetti a pressione.

Le bombole ad azoto e a biossido di carbonio devono essere punzonate secondo le disposizioni legislative vigenti applicabili[5)].

prospetto 2 **Periodicità massima di revisione e collaudo**

Estinguente	Tipo di estintore		Revisione (mesi)	Collaudo (mesi)
Polvere	Tutti		60	120
Biossido di carbonio	Tutti		60	120
Idrocarburi alogenati	Tutti		72	120
A base d'acqua a pressione permanente	Solo acqua	plastificato	(24)/60	72
		Inox*)/alluminio	60	120
	Acqua miscelata con additivi / nuovi additivi fluorine free	plastificato	24	72
		Inox*)/alluminio	48	120
	Additivo in cartuccia (separato dall'acqua)	plastificato	60	72
		Inox*)/alluminio	60	120
A base d'acqua a pressione AUSILIARIA	Solo acqua	plastificato	60	72
		Inox*)/alluminio	60	120
	Acqua miscelata con additivi / nuovi additivi fluorine free	plastificato	24	72
		Inox*)/alluminio	48	120
	Additivo in cartuccia (separato dall'acqua)	plastificato	60	72
		Inox*)/alluminio	60	120
Nota	Il valore in parentesi è riferito ai tempi di verifica dello stato del trattamento di plastificazione interna del serbatoio.			
*)	Per Inox si intende acciaio altolegato.			

4.8 Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria deve essere effettuata da persona competente.

La manutenzione straordinaria si attua, durante la vita dell'estintore, a seguito di utilizzo anche parziale e/o di non conformità rilevata.

Essa è svolta al di fuori delle normali periodicità previste dalla manutenzione ordinaria ed è finalizzata a ripristinare le condizioni di estintore in esercizio.

5) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto Ministeriale N° 329/2004.

L'agente estinguente degli estintori utilizzati deve essere sostituito integralmente e i termini della scadenza della revisione sono mantenuti rispetto alla data di produzione, se non ancora revisionato per la prima volta, o alla data della precedente revisione per le revisioni successive.

In caso di utilizzo anche parziale dell'estintore è necessario sostituire integralmente l'agente estinguente eseguendo i controlli previsti al punto 4.6.1 ad eccezione dei comma f) ed i).

5 SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

5.1 Sicurezza antincendio durante il controllo e la manutenzione

Poiché il controllo e la manutenzione possono temporaneamente ridurre l'efficienza della protezione antincendio:

a) in funzione del rischio d'incendio, solo un numero limitato di estintori in una particolare **(stessa)** area può essere sottoposto contemporaneamente ad estese operazioni di manutenzione **(salvo utilizzo di adeguate sostituzioni temporanee)**;

b) la persona responsabile deve prendere in considerazione l'adozione di ulteriori istruzioni e misure di sicurezza antincendio durante gli interventi di manutenzione.

5.2 Materiali dismessi

Gli agenti estinguenti, i componenti degli estintori e gli estintori devono essere trattati conformemente alla legislazione vigente in materia ambientale[6)].

6 ESTINTORI D'INCENDIO PER CUI NON È CONSENTITA LA MANUTENZIONE

6.1 Generalità

Tutti gli estintori d'incendio per i quali non è consentita la manutenzione devono essere immediatamente messi fuori servizio e dismessi secondo la legislazione vigente.

Sugli estintori messi fuori servizio deve essere applicata un'etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO"; conseguentemente si deve informare la persona responsabile e riportare la dizione "FUORI SERVIZIO" sul cartellino di manutenzione collocato sull'estintore stesso.

La persona responsabile deve provvedere alla sostituzione degli estintori messi fuori servizio e alla messa in sicurezza di quelli potenzialmente pericolosi.

6.2 Estintori da considerarsi fuori servizio

- Estintori di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di sola classe D;
- estintori che presentino segni di corrosione;
- estintori che presentino ammaccature sul serbatoio;
- estintori sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente e dalle norme applicabili;
- estintori le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non siano più disponibili;
- estintori con componenti o agenti estinguenti non conformi al prototipo certificato;
- estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili;
- estintori che debbano essere ritirati dal mercato in conformità a specifiche disposizioni legislative nazionali ed europee vigenti;
- estintori per cui non siano disponibili il previsto libretto di uso e manutenzione e le istruzioni per l'uso e la sicurezza rilasciati dal produttore e non più reperibili sul mercato;
- estintori che abbiano superato 18 anni di vita.

6) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto Legislativo N° 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

7 PARTI DI RICAMBIO ED AGENTI ESTINGUENTI

Tutte le parti di ricambio, utilizzate devono essere conformi alle parti del prototipo certificato nonché dichiarate conformi dal produttore dell'estintore. La sostituzione dell'agente estinguente deve essere effettuata con l'estinguente del prototipo certificato e con la periodicità dichiarata dal produttore, in ogni caso non maggiore di quella di cui al prospetto 2.

Il manutentore deve segnalare alla persona responsabile tutte le anomalie rilevate e le eventuali difformità.

La persona responsabile deve registrare tutte le anomalie riscontrate.

8 CARTELLINO DI MANUTENZIONE E DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE

8.1 Generalità

Ogni estintore in esercizio deve essere dotato del cartellino di manutenzione.

8.2 Cartellino di manutenzione

Quando è effettuato per la prima volta il controllo iniziale, il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito. Il cartellino può essere strutturato in modo tale da potersi utilizzare per più interventi e per più anni (può essere realizzato su qualsiasi tipo di supporto).

Sul cartellino deve essere riportato:

a) numero di matricola o altri estremi di identificazione dell'estintore;

b) ragione sociale e indirizzo completo ed altri estremi di identificazione dell'azienda incaricata della manutenzione/persona competente;

c) tipo dell'estintore;

d) massa lorda dell'estintore;

e) carica nominale;

f) tipo di fase effettuata;

g) data dell'intervento (mese/anno nel formato mm/aa);

h) scadenza del prossimo controllo ove previsto da specifiche normative (mese/anno nel formato mm/aa) (ADR);

i) sigla o codice di riferimento o punzone identificativo del manutentore.

8.3 Documento di manutenzione

A cura del manutentore deve essere redatto il documento attestante le attività di cui al punto 4.2 svolte, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e la segnalazione di eventuali operazioni da eseguire.

Il documento deve inoltre contenere:

a) i dati dell'azienda che svolge manutenzione;

b) i dati identificativi del manutentore;

c) i dati del committente e della persona responsabile.

La copia del documento di manutenzione deve essere consegnata al committente e può essere allegata al registro, ove previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

8.4 Registro

La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, da se stesso firmato, in cui sono registrati:

a) gli interventi di manutenzione svolti;

b) gli estintori fuori servizio.

Il registro deve essere sempre presente presso l'attività, tenuto a disposizione dell'autorità competente e del manutentore. L'accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell'apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate.

9 DISPOSIZIONI GENERALI

9.1 L'estintore può essere rimosso per manutenzione previa sostituzione, da parte della persona responsabile, con un altro di stesse caratteristiche di tipo e capacità estinguente non inferiore.

9.2 Le iscrizioni devono essere sostituite con altre nuove conformi a quelle del prototipo certificato, qualora siano, anche in parte, non leggibili. Eventuali anomalie o difformità devono essere segnalate alla persona responsabile.

9.3 La manutenzione degli estintori di incendio per fuochi di classe D deve essere effettuata in conformità alla presente norma ed a quanto specificamente indicato dal produttore nei limiti delle caratteristiche tecniche/normative di tali prodotti.

9.4 Le marcature, contrassegni distintivi riportati dal produttore dell'estintore non devono essere rimossi o coperti. In particolare, non devono essere coperte e rimosse le informazioni che identificano il produttore.

CSGA CENTRO SICUREZZA SRL
UNIstore - 2024 - 2024/329563

BIBLIOGRAFIA

[1] Decreto Ministeriale 6 Marzo 1992 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio" (GU del 19 marzo 1992, N° 66)

[2] Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, N° 93 "Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" (GU del 18 aprile 2000, N° 91)

[3] Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 Attuazione della Direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione(rifusione). (GU del 04 marzo 2016, N°53)

[4] Decreto 1 dicembre 2004, N° 329 Ministero delle Attività Produttive. Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, N° 93

[5] Decreto Ministeriale 7 gennaio 2005 Ministero dell'Interno. Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio. (GU del 4 febbraio 2005, N° 28)

[6] Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152 "Norme in materia ambientale"

[7] Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, N° 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, N° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, N° 122"

[8] Decreto 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, N° 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

[9] UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili

[10] UNI EN 13306:2010 Manutenzione - Terminologia di manutenzione

CSGA CENTRO SICUREZZA SRL
UNIstore - 2024 - 2024/329563

UNI Ente Italiano di Normazione
Membro italiano ISO e CEN

Via Sannio, 2 - 20137 Milano
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma

www.uni.com

normeUNI @normeUNI normeUNI